



COMUNE DI CASTELLANETA

C.A.P. 74011

Cod. Fisc.: 80012250736

PROVINCIA DI TARANTO COMANDO POLIZIA LOCALE

Tel. 0998497219 – 228 Fax 0998435404 – E-mail: polizialocale@castellaneta.gov.it

Ordinanza nr. _66_ R.O. del 16 giugno 2015

c_c136-073003-Polizia Locale-0014038-U-2015-16/06/2015-12.15

Oggetto: limitazione al transito dei mezzi pesanti sulla S.C. n. 19 (regio tratturo Melfi-Tarantino) – imposizione del limite di velocità a 30 km/h

IL CAPO AREA VIII

Premesso

- Che è stato effettuato sopralluogo sulla strada comunale n. 19 (regio tratturo Melfi-Tarantino) recentemente sottoposta a parziali interventi di rifacimento del manto stradale;
- Che all'esito del sopralluogo è stata riscontrata la ridotta ampiezza delle carreggiate, la presenza di curve e variazioni planaltimetriche, nonché presenza di nuclei abitativi, tanto che l'incrocio dei veicoli in transito sulla stessa risulta malagevole.

Considerato che vi è la necessità non secondaria di tutelare il patrimonio stradale che potrebbe essere compromesso dal persistente e continuo traffico di mezzi pesanti.

Che per le caratteristiche della strada in questione e per le variazioni plano-altimetriche delle stesse, si impone l'adozione di provvedimenti finalizzati alla tutela della sicurezza della circolazione anche limitando la velocità dei veicoli in transito

Ritenuto necessario regolamentare la circolazione veicolare nella suddetta strada comunale, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza e fluidità, limitando il transito dei mezzi pesanti e imponendo il limite di 30 km/h.

Visto l'articolo 5 e l'articolo 6 comma 4 del codice della strada, il quale testualmente recita: *L'ente proprietario della strada può, con l'ordinanza di cui all'art. 5, comma 3: ...omissis... stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade... omissis..;*

Visti altresì gli articoli 47, 54 e 62 del Decreto Legislativo 30.04.1992 nr. 285 e s.m. ed i.

Visto il D.P.R. 16.12.1992 nr. 495

Visto il D. Lgs. 267/2000

Ravvisata la necessità e l'urgenza di adottare il presente atto.

Ritenuta la propria competenza in materia in forza di Decreto sindacale di nomina del sottoscritto a Responsabile dell'Area VIII del Comune di Castellaneta e per i motivi di cui sopra,

ORDINA

1. è istituito il divieto di transito per gli autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 ton sulla strada comunale n. 19 (regio tratturo Melfi-Tarantino).
2. È altresì istituito il divieto di transito per i mezzi cingolati.
3. è istituito il limite di velocità di 30 km/h sulla strada comunale n. 19.
4. È consentita deroga al transito dei mezzi con massa complessiva a pieno carico superiore a quella prevista al punto 1. per le operazioni di carico e scarico, debitamente documentate, da e per le aziende agricole dislocate lungo la strada comunale n. 19.
5. E' altresì consentita deroga al transito di mezzi carrellati su gomma che trasportano mezzi cingolati delle aziende agricole insistenti sulla s.c. n. 19

MANDA

Alle forze di polizia presenti sul territorio per l'osservanza.

DISPONE

La trasmissione della presente ordinanza a: Comando Compagnia Carabinieri Castellaneta.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Ministero delle Infrastrutture nel termine di giorni 30 dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

E' altresì ammesso ricorso nel termine di giorni 60 dalla data di pubblicazione all'albo pretorio del Comune al T.A.R. Puglia sez. II di Lecce o, in alternativa nel termine di giorni 120, al Presidente della Repubblica

Dalla residenza municipale 16.06.2015

Il Capo Area VIII
Comandante il Corpo di Polizia Locale
Cap. Dott. Paolo Larizza

